Comunicato Ufficiale n. 63 del 26/06/2020

Stagione Sportiva 2019/2020

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 2623
2. COMUNICAZIONI L.N.D. 2623
2.1. OBBLIGO PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATORI CATEGORIE DILETTANTISTICHE E FACOLTA' IMPIEGO CALCIATORI "FUORI QUOTA" 2623
2.2. DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI 2623
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 2624
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 2624
3.2. SEGRETERIA 2624
3.2.1. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - STORNO SPESE DI ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETA' 2624
3.2.2. CORSO ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE AD INVITO 2625
3.2.3. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 2625
3.2.4. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 2626
3.2.5. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE 2626
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 2626
3.2.6. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI 2629
3.2.7. PREMI/INDENNIZZI STAGIONI SPORTIVE 2019/20 E PRECENDENTI 2629
CALCIO FEMMINILE 2630
CALCIO A 5 2630
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2630
5. RISULTATI 2631
6. GIUSTIZIA SPORTIVA 2631
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 2631
DECISIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA 2631
DECISIONI CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE C.R. TOSCANA 2631
7. ERRATA CORRIGE 2642
8. ALLEGATI 2642
9. CALENDARIO GARE 2642

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze website: toscana.lnd.it e-mail: crt.toscana@lnd.it pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Calcio a 5	tel. 0556521431	
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Calcio Femminile	tel. 0556521432	
Tesseramento	tel. 0556521419 - 420	fax 0557472708	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Affari generali	tel. 0556521400 - 401		Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Impianti sportivi	tel. 0556521421		Giudice sportivo	tel. 0556521417 - 418 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it giudice.toscana@lnd.it
			Corte appello sportiva e Tribunale Federale	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it cdt.toscana@lnd.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. OBBLIGO PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATORI CATEGORIE DILETTANTISTICHE E FACOLTA' IMPIEGO CALCIATORI "FUORI QUOTA"

Si confermano le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n.199 del 16 Dicembre 2019 in ordine agli obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, per le gare dell'attività ufficiale L.N.D. della Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alla facoltà di impiego dei calciatori "fuori quota" ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores Under 19, al Campionato Regionale Juniores Under 19 e al Campionato Provinciale Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2020/2021.
Fanno fede in tal senso, le fasce anagrafiche dei calciatori e le norme attuative di cui al citato Comunicato Ufficiale L.N.D. n.199 del 16 Dicembre 2019.

2.2. DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 2020/2021 alla estensione della deroga dell'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato Allievi.

2.3. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 325 - Tabella punteggi società di Eccellenza per ripescaggi campionato serie d 2020-2021
- Comunicato Ufficiale n. 328 - Termini e Disposizioni Regolamentari Tesseramento Società Dilettantistiche
- Circolare n. 63 - Protocollo d'Intesa AIAC/LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Tutta la corrispondenza inerente la Giustizia Sportiva, la Corte Federale di Appello Sportiva Territoriale e al Tribunale Federale Territoriale dovrà essere inviata, in applicazione di quanto disposto dall'artt. 67 e 71 C.G.S., ai seguenti indirizzi:

Giudice Sportivo Territoriale Toscana	giudicetoscana@pec-legal.it	giudice.toscana@lnd.it
Corte di Appello Sportiva Toscana e Tribunale Federale Toscana	cortetoscana@pec-legal.it	cdt.toscana@lnd.it

Si fa presente che i reclami eventualmente inviati al di fuori delle modalità sopra indicate, potranno subire ritardi nella loro evasione o anche incorrere nella loro inammissibilità.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Come già pubblicato sul C.U. n.61 del 13/06/2020 e come ricordato più volte dal Presidente del Comitato Regionale Paolo Mangini, al fine di evitare spiacevoli incomprensioni e false aspettative a seguito di svariate notizie apparse su social e quotidiani, ogni comunicazione relativa alle classifiche, ai format, alle graduatorie di merito e di ripescaggi, dei vari campionati dilettanti e giovanili, sia a livello regionale che provinciale, sarà resa nota solo dopo la relativa ratifica da parte del Consiglio Federale e della Lega Nazionale Dilettanti.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - STORNO SPESE DI ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nell'ottica di porre in essere provvedimenti a sostegno delle Società per l'emergenza sanitaria COVID-19 utili per la ripresa dell'attività, ha adottato una ulteriore misura, stornando sul conto delle Società l'acconto addebitato in data 31/12/2019 a fronte delle spese postali – telefoniche e stampa C.U., per un totale complessivo di € 119.120,00.
Si riporta di seguito relativo prospetto:

A) SPESE POSTALI

- Campionato Eccellenza e Promozione	€	20,00
- Campionato 1^ e 2^ categoria	€	15,00
- Campionato 3^ categoria	€	10,00
- Calcio a Cinque – Calcio Femminile	€	10,00

B) SPESE TELEFONICHE – FAX – TELEX

- Campionato Eccellenza e Promozione	€	100,00
- Campionato 1^ e 2^ categoria	€	80,00
- Campionato 3^ categoria	€	70,00
- Calcio a Cinque – Calcio Femminile	€	60,00

C) SPESE C.U. CIRCOLARI E PUBBLICAZIONI VARIE

- Campionato Eccellenza e Promozione	€	130,00
- Campionato 1^ e 2^ categoria	€	120,00
- Campionato 3^ categoria	€	90,00
- Calcio a Cinque – Calcio Femminile	€	60,00

3.2.2. CORSO ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE AD INVITO

Come già annunciato dal Presidente Mangini durante la diretta live con tutte le società della Toscana, svoltasi il 25 maggio u.s., è stato raggiunto uno degli obiettivi che questo Comitato si era posto per risolvere una problematica emersa negli ultimi due anni riguardante l'obbligatorietà dei tecnici qualificati nelle categorie giovanili provinciali: per poter adempiere a questo obbligo, senza assolutamente penalizzare le società, saranno organizzati Corsi per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence ad invito su indicazione diretta delle Società stesse.
A tale scopo il Settore Tecnico con il Comunicato Ufficiale n. 332, ha indetto un Corso per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence rivolto ad abilitare allenatori per le categorie giovanili in cui è stata inserita l'obbligatorietà del Tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico.
Modalità di presentazione dei candidati da parte delle Società:
Le Società dovranno compilare il modulo on line https://tinyurl.com/domandaC , indicando i nominativi, in possesso dei requisiti previsti ai punti 7 e 8 del suddetto bando, che intendono far abilitare tramite questo corso o corsi successivi; In questo Corso saranno inseriti n. 60 candidati in base ai criteri sotto riportati:
1) Il primo nominativo nella lista presentata dalla Società sarà prioritario rispetto agli altri inseriti;
2) Faranno parte dell'elenco finale che sarà trasmesso al Settore Tecnico, i nominativi inseriti al posto1 delle prime 60 Società in ordine di arrivo temporale;
3) Nel caso di vacanza di posti dovuto ad un numero di liste inferiore a 60, saranno inclusi i nominativi inseriti al posto 2 della lista della Società, in base ai predetti punti 1) e 2), fino alla concorrenza dei posti utili.
I nominativi esclusi dal corso iniziato il 22 giugno u.s., inseriti nelle liste inviate dalle Società entro il 15/6/2020 e quelli presenti nelle liste inviate al Comitato Regionale successivamente al 15/6/2020 e fino al 31 luglio 2020, potranno partecipare ad ulteriori Corsi indetti dal Settore Tecnico nella prossima stagione sportiva, per i quali saranno utilizzati gli stessi criteri già adottati. L'elenco complessivo e definitivo dei nominativi presenti nelle liste presentate dalle Società sarà poi trasmesso al Settore Tecnico.

3.2.3. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in quanto potranno essere condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti.

3.2.4. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2020/2021 è necessario che il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio:

1) Dal portale societario accedere al menù "PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale"
2) Scegliere la funzione "Inserimento richiesta ricarica portafoglio"
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce "Ricarica" e successivamente, come portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l'opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca dell'avvenuto pagamento.

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di ricarica non possono essere approvati.

Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento che non necessitano dell'approvazione di questo C.R..

Per ottenere l'accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento con carta di credito.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.5. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Ad integrazione e parziale modifica di quanto pubblicato su C.U. n. 60 dell'11/6/2020, si invitano le Società interessate a:

1. FUSIONI
2. SCISSIONI
3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
4. CAMBI DI SEDE SOCIALE
5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE
6. CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA
7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE
8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

*a far pervenire a questo Comitato le relative richieste **entro i termini sotto indicati**, complete di tutta la documentazione in originale necessaria indicata nell'apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul link* toscana.lnd.it *(Sezione modulistica - Società).*

Si ritiene comunque di richiamare l'attenzione delle Società interessate a:

1) FUSIONI (*entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020)*

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:
- i relativi **verbali** dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci,** non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo** e dal **nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione;**
- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga agli artt. 18 e 19 N.O.I.F., che le Società oggetto di fusione, la Società oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.
Le delibere delle società inerenti la fusione *debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.*

2) SCISSIONI (*entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020)*

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione**;**
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione).
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga agli artt. 18 e 19 N.O.I.F., che le Società oggetto di fusione, la Società oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Le delibere delle società inerenti la fusione *debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.*

3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (*entro le ore 12.00 di martedì 30 giugno 2020)*

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei SOCI,** non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere **sempre** corredate **dall'atto costitutivo originario** e dallo **Statuto Sociale aggiornato della Società;**
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

4) CAMBI DI SEDE SOCIALE (*entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020)*

Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga all'art.18 N.O.I.F., che il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:
a) la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
b) la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova sede sociale**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

5) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (*entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020)*

Le modalità sono le stesse riportate ai precedente punti 3-4).

6) CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- modulo affiliazione F.I.G.C.
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività;

7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE (*entro le ore 12.00 di martedì 30 giugno 2020)*

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione Sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle NOIF.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omesso l'atto costitutivo.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI (*entro le ore 12.00 di martedì 30 giugno 2020)*

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal verbale dell' Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.
Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della Società prima della trasformazione

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

SI PREGANO LE SOCIETA' INTERESSATE
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO

3.2.6. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico.
Per comunicazioni urgenti contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:
055/6521416 Segretario Sauro Falciani
055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi
055/6521 405-406-407 Ufficio Amministrativo
055/6521 418-419-420 Ufficio Tesseramento

3.2.7. PREMI/INDENNIZZI STAGIONI SPORTIVE 2019/20 E PRECENDENTI

Si invitano le Società a segnalare alla Lega PRO, qualora siano maturati premi/indennizzi a proprio favore, ex artt. 100/3 e 101/7 delle N.O.I.F., inviando una lettera di richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

tesseramento@lega-pro.com (email)
tesseramento-legapro@legalmail.it (pec)

CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio **366 5414284**

CALCIO A 5

CORSO ALLENATORI

In previsione di organizzare il Corso Allenatori di Calcio a 5, si invitano tutti gli interessati ad inviare una mail a **futsal.toscana@lnd.it** indicando anche la zona di provenienza.
Questa Segreteria rimane a disposizione per ogni informazione riguardo le modalità di partecipazione ed organizzative.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo

Nessuna comunicazione.

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Nessuna comunicazione.

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

La Corte di Appello così composta:

Primo Collegio

Avv. Carmine	**Compagnini**	Presidente
Avv. Raffaello	**Niccolai**	Vice-Presidente
Avv. Alessandro	**Brogi**	Componente
Sig. Giuseppe	**Camarlinghi**	Rappresentante AIA

Con l'assistenza alla segreteria del sig. **Coli Renzo** e del sig. **Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 19 Giugno 2020 alle ore 15.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

65/68 stagione sportiva 2019/2020 Reclamo Del Signor Santagati Edoardo in proprio e della Soc. Libertas Tavarnelle 1927 avverso squalifica Fino Al 13\9\2020 (C.U. N. 46 del 13\2\2020)

Propone rituale reclamo in proprio il signor Santagati Edoardo calciatore della Libertas Tavarnelle 1927, nonché quest'ultima società, avverso la squalifica in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: "Metteva una mano sulla spalla del DG e con forza, tentava di girarlo verso di sé, il tutto senza conseguenze.".

Assumono entrambi i soggetti reclamanti essersi trattato di uno scambio di persona avendo il DG attribuito al Santagati comportamenti in realtà commessi da altro calciatore della Libertas Tavarnelle 1927, ovvero Matteo Strambi.

Il reclamo del calciatore affronta l'impugnazione in modo più corposo e approfondito, non limitandosi a lamentare lo scambio di persona, ma contestando altresì la congruità della sanzione, ritenendola eccessiva, e richiamando il dettato normativo in tema di comportamento irriguardoso, chiedendo quindi l'applicazione del minimo edittale, infine portando esempi concreti di giurisprudenza favorevole sia a livello nazionale che territoriale. Sul punto chiede di essere chiamato a confermare con l'audizione diretta.

Le difese venivano reiterate dal signor Santagati, assistito dal difensore, all'udienza di comparizione del 28 febbraio 2020, in tale sede il reclamante poneva anche in rilievo la notevole differenza somatica tra lui e l'altro calciatore (l'uno alto robusto e senza barba, l'altro più basso magro e con barba).

La Corte, previa riunione dei due fascicoli per evidente connessione oggettiva, esaminati i reclami acquisito il supplemento di rapporto, sentita la parte con il proprio difensore, e sentito ulteriormente il DG con audizione diretta all'udienza del 19 luglio 2020, decide di accogliere il reclamo medesimo.
L'arbitro nel supplemento conferma quanto già riferito nel rapporto e durante la audizione all'udienza conferma ulteriormente l'identità dei calciatori coinvolti, procedendo altresì alla descrizione di ognuno di essi.
La descrizione somatica fatta del DG, conferma che l'autore dei comportamenti sanzionati fu il signor Santagati, sebbene solo un confronto (mezzo istruttorio permesso e previsto, ma che non può essere disposto d'ufficio) forse avrebbe compiutamente chiarito i dubbi sollevati dal reclamante.
Sotto tale aspetto pertanto il reclamo non può trovare accoglimento.
Tuttavia nel riesaminare la sanzione, non pare che il contatto fisico tra il calciatore e l'arbitro sia riconducibile a comportamenti violenti tali da meritare la sanzione irrogata dal primo giudice.
Nel caso in esame i fatti addebitati al calciatore Santagati, considerata l'assenza di conseguenze dannose per il DG, sono facilmente attribuibili ad un intento, sicuramente scomposto e rude, di richiamare l'attenzione del medesimo arbitro, di conseguenza la sanzione appare eccessiva e va conseguentemente ridotta.

P.Q.M.

La C.A.S.T accoglie il reclamo e ridetermina la sanzione squalificando il signor Edoardo Santagati fino al 13 giugno 2020 ed ordina restituirsi la relativa tassa.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Tosi Fabrizio)	(Dott. Compagnini)	(Avv. Niccolai)

Delibera depositata in data 22.06.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.65/68.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

73 Stagione sportiva 2019/2020 - Gara Albinia – Scarlino Calcio (1-1) del 16.02.2020. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 48 del 20 febbraio 2020 C.R. Toscana. Reclama in proprio il sig. Guglione Luca avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana:

"*A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO*
SQUALIFICA FINO AL 1/6/2020
GUGLIONE LUCA (SCARLINO CALCIO)
Per aver protestato contro una decisione arbitrale ed aver colpito con una spallata il D.G. all'altezza della spalla, senza procurargli dolore."

Il reclamante evidenzia innanzitutto la tensione agonistica che fin da subito aveva contraddistinto la gara stante l'importanza del risultato in termini di classifica. In tale contesto, in conseguenza di una decisione tecnica del D.G. ritenuta alquanto dubbia da parte dello Scarlino, lo stesso D.G. veniva avvicinato da numerosi giocatori di detta squadra, tra i quali vi era anche il Guglione il quale avrebbe teso una mano verso la spalla dell'Arbitro sfiorandolo, con l'intento di richiamarne l'attenzione. Alla notifica del provvedimento disciplinare il calciatore avrebbe lasciato il terreno di gioco senza protestare.
In relazione alla condotta che il reclamante assume di aver effettivamente posto in essere, ritiene la sanzione eccessiva e sproporzionata, in quanto la succitata condotta non può essere considerata violenta e deve, casomai, essere inquadrata nell'art. 36 C.G.S. che, con riferimento alle condotte gravemente irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara e che si concretino anche in un contatto fisico, prevede la sanzione minima di 4 giornate. Lamenta che il G.S. non abbia tenuto conto delle circostanze attenuanti, che nel caso di specie sarebbero rappresentate dalla condotta del tutto composta avuta dal calciatore dopo l'adozione del provvedimento di espulsione. Richiama alcuni precedenti giurisprudenziali – a suo dire – assimilabili al caso di specie e chiede in ogni caso una riduzione della sanzione.

Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, lo stesso ribadisce quanto già riportato in sede di prima refertazione, precisando come il Guglione per raggiugerlo ha percorso una distanza di circa 20-25 metri e confermando che il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco senza protestare.
Nonostante il reclamo *de quo* sia stato ritualmente presentato in data 21.02.2020, il gravame ha potuto essere esaminato dall'adita Corte soltanto alla riunione del 19 giugno 2020 in quanto, con provvedimento adottato nel C.U.178/A della F.I.G.C. del 09 marzo 2020, venivano sospesi tutti i termini riguardanti il presente procedimento ed in ogni caso i noti provvedimenti governativi determinati dall'emergenza sanitaria Covid-19, limitavano anche la possibilità di riunione della Corte medesima.
D'altra parte con il C.U. n. 51 del 05 marzo 2020 del C.R.T. e successive proroghe veniva disposta la sospensione dei campionati, mentre nulla veniva normato circa un'eventuale sospensione anche dell'esecuzione delle sanzioni pendenti quali quella oggi in esame. Se ciò è vero, come è vero, pur dovendosi osservare che ciò potrebbe porre, con riferimento alle sanzioni comminate a tempo, dei problemi sotto il profilo dell'afflittività della sanzione stessa, stante appunto la citata sospensione delle competizioni sportive, nonché con riferimento al generale principio di uguaglianza che deve necessariamente connotare anche l'ordinamento domestico, potrebbe determinare una sostanziale disparità di trattamento con le squalifiche comminate a giornate le quali invece non "trarrebbero utilità" dalla sospensione, deve concludersi quanto segue.
La sanzione in esame terminava in data 01.06.2020 e pertanto al momento dell'esame del gravame, avvenuto il 19.06.2020, il Collegio, pur ritenendo verosimilmente la squalifica eccessiva in relazione all'addebito, non può che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana dichiara la cessazione della materia del contendere. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Coli Renzo)	(Dott. Compagnini)	(Avv. Brogi)

Delibera depositata in data 22.06.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.65/68.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

<u>Secondo Collegio</u>

Avv. Carmine	**Compagnini**	Presidente
Avv. Pietro	**Villari**	Componente
Avv. Nicola	**Boschi**	Componente
Sig. Giuseppe	**Camarlinghi**	Rappresentante AIA

Con l'assistenza alla segreteria del sig. **Coli Renzo e** del sig. **Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 19 Giugno 2020 alle ore 15.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

77 stagione sportiva 2019/2020 Reclamo proposto dalla C.G.G. Capezzano Pianore avverso la sanzione pubblicata in data 27.02.2020 (C. U. n. 49 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di Prima Categoria disputata il 23.02.2020 tra Torrelaghese e CGC Capezzano Pianore, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Pisani Davide 6 giornate di squalifica
Il provvedimento assunto dal G.S.T. – squalifica del calciatore Davide Pisani per sei gare effettive - così motivato "*Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, al quale provocava ferita all'arcata sopraccigliare sinistra, che lo costringeva ad abbandonare anticipatamente la gara per ricorrere alle cure del caso*" - viene impugnato dalla CGC Capezzano Pianore con preavviso e reclamo pervenuti nei termini.

La reclamante assume, come argomento posto a fondamento dell'impugnazione, la non volontarietà del gesto, compiuto nel tentativo di colpire la palla, trovandosi il gomito dell'atleta a protezione della propria testa al momento dello scontro.
Con osservazioni poste ad integrazione del rapporto di gara, il D.G. sul punto confermava quanto refertato, precisando che il Sig. Pisani, prima di colpire l'avversario, prendeva la rincorsa e prima ancora di saltare cingeva il braccio intorno alla testa, posizionando il proprio gomito all'altezza delle fronte, cercando di danneggiare il più possibile l'avversario mostrando l'intenzione di colpirlo senza contendere né guardare la palla ed accompagnando la gomitata con un movimento della testa, accentuando l'effetto del danno.
La società reclamante non proponeva domanda di audizione.
Gli elementi documentali acquisiti al fascicolo ed i fatti come in essi ricostruiti, inducono la Corte a ritenere il reclamo non meritevole di accoglimento. Merita infatti rammentare che il rapporto dell'Ufficiale di gara e il relativo supplemento, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La descrizione degli eventi come narrati dal D.G. è precisa, univoca e non lascia margine di dubbio. La qualificazione del fatto e la sanzione comminata dal G.S.T. appaiono corrette e proporzionate.

P.Q.M.

la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla CGC Capezzano Pianore, disponendo la definitiva acquisizione della tassa versata

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Coli Renzo)	(Dott. Compagnini)	(Avv. Boschi)

Delibera depositata in data 24.06.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.77.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

70 stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Longo Lorenzo avverso la squalifica fino al 19/06/2020 (C.U. n. 39 del 19/02/2020)

Il reclamo - avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto direttamente dal calciatore identificato in epigrafe - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara esterna disputata, in data 16 febbraio 2020, dalla Polisportiva di appartenenza, Castiglione D'Orcia, contro la società Siena Nord.
Di seguito viene integralmente riportata: "*Una volta espulso, alla notifica del provvedimento, colpiva con uno schiaffo la mano del DG che impugnava il cartellino rosso, provocandogli un lieve dolore e facendo piegare il cartellino senza, peraltro, far cadere questo in terra. Nel mentre era trattenuto dai compagni urlava al DG gravi frasi oltraggiose, offensive e minacciose. Solo grazie all'intervento dei compagni di squadra che lo trattenevano usciva, quindi, dal terreno di gioco e, una volta uscito, si posizionava dietro la rete reiterando le offese e le gravi minacce (di morte). Al termine si avvicinava al DG nel tentativo di scusarsi, ma, stante il rifiuto di questo reiterava nuovamente le offese e le frasi irriguardose.*".
Nel reclamo, il Sig. Longo contesta globalmente il contenuto del rapporto arbitrale negando con forza la sussistenza dei fatti dedotti e proponendo la sua versione: il giocatore avrebbe ricevuto il secondo giallo solo per aver esplicato, in modo corretto e non aggressivo, il proprio dissenso ad un mancato provvedimento dell'arbitro.
Solo alla notifica dell'espulsione il calciatore avrebbe reagito in modo aggressivo senza però pronunciare mai le minacce e le frasi dettagliate nel rapporto di gara.
Successivamente si sarebbe anche rammaricato del proprio comportamento ed avrebbe inutilmente tentato più volte di scusarsi con l'arbitro.
Conclude pertanto - rammentando l'assenza di provvedimenti disciplinari in tutta la sua carriera sportiva - affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione del G.S.T. riducendo la squalifica comminata.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Nonostante la chiara esposizione dei fatti enucleata nel rapporto di gara, la Commissione Sportiva di Appello Toscana riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando a quest'ultimo le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dal reclamante; il medesimo però, nella risposta, smentisce totalmente le argomentazioni difensive ipotizzate e conferma interamente quanto dedotto nel primo rapporto.

Nel quadro univoco fornito dal D.G. nel rapporto di gara e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, rileva che la dinamica dei fatti sia ulteriormente confermata anche nel supplemento.
Infatti il D.G. è granitico, nel ribadire sia il precedente fallo meritevole di ammonizione, sia il successivo gesto violento le cui conseguenze sono state mitigate solo grazie al pronto intervento di alcuni compagni di squadra i quali, tempestivamente, provvedevano a bloccare il Longo.
Conferma inoltre che lo stesso medesimo proseguiva nel mantenere il suo atteggiamento aggressivo ed intimidatorio anche al di fuori del terreno di gioco per poi recuperare un po' di calma e tentare di scusarsi per due volte.
Non vi è dunque alcuno "*spazio*", sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G., per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento alla mera negazione della sussistenza degli addebiti formulati.
In ogni caso, come sopra evidenziato, le Carte Federali stabiliscono, quale principio cardine del procedimento sportivo, la fede privilegiata del narrato arbitrale sottraendo, in assenza di riscontrabili contraddizioni, all'organo giudicante qualsiasi margine di operatività.
La pluralità delle condotte aggressive - sia verbali che fisiche - la durata e la platealità delle proteste ed infine persino la reazione indispettita alla mancata stretta di mano da parte di un D.G. comprensibilmente diffidente, sono comportamenti gravemente contrari a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice; il venir meno, in modo così evidente e prolungato, a tali obblighi fino a porre in essere condotte potenzialmente lesive, giustifica l'adozione del provvedimento sanzionatorio adeguatamente commisurato, in prima istanza, dal G.S.T..

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Tosi Fabrizio)	(Dott. Compagnini)	(Avv. Villari)

Delibera depositata in data 22.06.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.70.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

<u>Terzo Collegio</u>

Avv. Carmine	**Compagnini**	Presidente
Avv. Enzo	**François**	Componente
Avv. Silvia	**Cristalli**	Componente
Sig. Giuseppe	**Camarlinghi**	Rappresentante AIA

Con l'assistenza alla segreteria del **sig. Coli Renzo** e del **sig. Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 19 Giugno 2020 alle ore 15.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

76 stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: reclamo proposto dalla SSD San Polo avverso l'ammenda di Euro 750,00 comminata dal GST – C.U. n. 49 del 27 febbraio 2020.
Con rituale reclamo la SSD San Polo ha impugnato il provvedimento sanzionatorio dell'ammenda di Euro 750,00, comminato dal Giudice Sportivo Territoriale con la seguente motivazione: '*Per contegno offensivo verso il D.G. parte gara e termine. Recidiva. Per scoppio di un petardo all'interno del campo di gioco. Il tutto senza conseguenze. Recidiva*'.
La reclamante affida a due motivi di doglianza la richiesta di 'riesame' del provvedimento impugnato: con il primo motivo la SSD San Polo nega e contesta che sia stato lanciato, all'interno del campo di gioco, un petardo, evidenziando al riguardo di essere in possesso di un registrazione video della partita che avvalorerebbe tale attestazione; con il secondo motivo la reclamante nega e contesta che le offese rivolte al direttore di gara durante l'incontro siano attribuibili ai propri sostenitori presenti sulle tribune.
Nessuna richiesta è stata formulata in via istruttoria.
La Corte ha, comunque, provveduto ad acquisire d'ufficio un supplemento di rapporto arbitrale in relazione ai fatti per cui è causa, acquisito il quale si è riunita in camera di consiglio per deliberare sulle sorti del reclamo.
Il reclamo è infondato.

I motivi di doglianza non colgono nel segno.
L'arbitro, al quale è stato chiesto di riferire nuovamente sui fatti occorsi in occasione della gara San Polo – Pianella del 23 febbraio 2020, valevole per il campionato di seconda categoria, ha confermato, con il supplemento di rapporto, i fatti già riportati in sede di prima refertazione; in particolare, il direttore di gara ha precisato di aver non solo udito lo scoppio del petardo all'interno del recinto di gioco, ma anche di aver visto lanciare il medesimo ('*vedevo uno di questi ragazzi* (sostenitori del SSD San Polo n.d.r.) *lanciare un oggetto e subito dopo sentivo improvvisamente un forte boato di fianco a me, alla mia destra, che ho ricondotto essere un petardo*'); il direttore di gara ha altresì precisato, con il richiamo rapporto, che le offese sono state a lui rivolte '*da circa 20 persone, riconducibili alla società San Polo in quanto alcune di esse indossavano tuta/giubbotto identificativo della società stessa ed altre (di cui circa 10 ragazzi)in quanto protestavano avverso di me ogni qualvolta ci fosse una decisione contro tale società*'.
La ricostruzione dei fatti contenuta negli atti ufficiali appare chiara, precisa e concordante, e non lascia margine di dubbio al Collegio (ex artt. 61-62 CGS) su quale sia stato l'effettivo accadimento dei fatti, nonché per ciò che concerne l'identificazione dei soggetti responsabili (sostenitori della SSD San Polo).
La sanzione appare pertanto, sotto un profilo sostanziale, del tutto legittima, poiché la società SSD San Polo è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva – ex art. 25, comma 3, CGS, per fatti risultati provati a seguito dell'esperita istruttoria.
Si tratta a questo punto di verificare se l'ammenda di Euro 750,00 possa essere ritenuta congrua in relazione agli addebiti contestati.
E' opinione del Collegio che le risultanze contenute negli atti ufficiali non possano che propendere per la correttezza della valutazione effettuata dal primo Giudice. Da un lato, infatti, detto Giudice appare aver correttamente applicato la disposizione, di cui all'art. 25, comma 7, CGS, che prevede l'applicazione della sanzione della ammenda nella misura minima di Euro 500,00, per '*l'introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere*' (art. 25, comma 1, CGS); dall'altra, ha ulteriormente sanzionato, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, la società SSD San Polo in ragione delle offese rivolte dai propri sostenitori al direttore di gara durante l'arco della partita, calibrando equamente l'entità complessiva dell'ammenda al fatto che la reclamante fosse recidiva (ex art. 18 CGS) in relazione ad entrambi agli addebiti contestati.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Territoriale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla SSD San Polo, rigetta il reclamo; conferma il provvedimento impugnato.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Renzo Coli)	(Dott. Compagnini)	(Avv. François)

Delibera depositata in data 24.06.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.76.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

78 stagione sportiva 2019/2020 - Gara del 23.02.2020 fra Sporting Cecina (ospitante) vs A.S.D. Montespertoli (ospitata) disputata a Bibbona (PI), campo "Il mandorlo" – risultato 1-0

Con pec del 29.2.2020 A.S.D. Montespertoli preannunciava reclamo avverso la squalifica per nove gare effettive inflitta dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Enrico Conti che, dopo aver commesso un grave fallo di gioco nei confronti di un giocatore avversario, assumeva verso lo stesso condotta gravemente violenta, colpendolo con un cazzotto in faccia provocandogli sanguinamento e probabile rottura del setto nasale (C.U. n. 49 del 27.02.2020)
Al preannuncio di reclamo non faceva seguito il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preso atto del mancato reclamo da parte della società A.S.D. Montespertoli, dispone il non luogo a procedere e l'addebito della tassa di reclamo.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Coli Renzo)	(Dott. Compagnini)	(Avv. Cristalli)

Delibera depositata in data 22.06.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.78.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

Quarto Collegio

Avv. Carmine	**Compagnini**	Presidente
Avv. Gabriele	**Lenzi**	Vice-Presidente
Avv. Enzo	**François**	Componente
Sig. Giuseppe	**Camarlinghi**	Rappresentante AIA

Con L' assistenza alla segreteria del sig. **Coli Renzo** e del sig. **Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 19 Giugno 2020 alle ore 15.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI

64 stagione sportiva 2019/2020 Gara Atletico Castello – Sinalunghese (3-2) del 8/2(2020. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.46 del 13/02/2020 C.R.T.
Reclama la società Sinalunghese avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.

-SQUALIFICA FINO AL 13/12/2024 al calciatore Manganiello Donato il quale A fine gara con la mano sferrava due colpi di forte intensità' sulla spalla sx del D.G.. Di poi, colpiva il volto dell'Arbitro con un forte schiaffo provocandogli intenso dolore. Sanzione aggravata in quanto capitano. Quale capitano di squadra responsabile degli atti di violenza commessi in occasione della gara nei confronti dell'Arbitro da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione inflitta in relazione all'episodio sotto descritto cesserà' di avere esecuzione nel momento in cui sarà individuato l'autore dell'atto. "Per aver, calciatore non individuato, colpito il D.G. con un pugno di forte intensità' alla nuca che gli provocava forte dolore e momentaneo stordimento (squalifica determinata in anni tre)". La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società' dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi. Si acquisisce agli atti certificazione medica rilasciata dall'Azienda Ospedaliera di Firenze Careggi Pronto Soccorso. Si pone a carico della società' oggettivamente responsabile l'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Arbitro in base a quanto dichiarerà' il medesimo.

-AMMENDA Euro 500,00 SINALUNGHESE A.S.D. Per tesserati non identificati che si rendono colpevoli di gravi episodi di contestazione aggressiva verso il D.G. accompagnati da offese e minacce.

La reclamante contesta integralmente le sanzioni inflitte in quanto ritiene che la versione arbitrale dei fatti non sia corretta ed anzi sia addirittura antitetica rispetto al reale accadimento degli stessi.
In via preliminare chiede le sia inviato il supplemento al rapporto di gara che generalmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale richiede all'arbitro, il tutto prima dell'udienza dibattimentale alla quale fa istanza per essere presente.
Nel merito contesta integralmente l'assunto del D.G. sostenendo che il proprio calciatore avrebbe subito un atto di violenza da parte dell'arbitro e non viceversa.
Tale convincimento deriverebbe dal fatto che l'arbitro, nel suo rapporto di fine gara, avrebbe taciuto su alcune circostanze come ad esempio il trasporto in ospedale assieme al calciatore in questione e che lo stesso arbitro avrebbe fornito al sanitario refertante una versione diversa da quella del calciatore, la quale, a detta della reclamante sarebbe l'unica vera e reale.
La reclamante, *ad abundantiam*, riporta nel suo scritto difensivo una serie di decisioni che a suo dire ben si attaglierebbero al caso di specie.
Per quanto attiene la sanzione economica, la reclamante spende poche parole, ritenendola ingiusta ed inserita in un contesto (ovvero la sanzione al calciatore) non veritiero. In altri termini la sanzione economica è strettamente legata a quella del calciatore, per cui cadendo quest'ultima di fatto verrebbe meno anche la prima.
Conclude in via istruttoria affinchè la Corte Sportiva di Appello Territoriale rimetta gli atti alla Procura Federale al fine dell'accertamento dei fatti, mentre nel merito chiede l'annullamento di tutte le sanzioni, sia relativamente al calciatore che alla società o, in subordine, una riduzione delle stesse.
L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma essenzialmente i propri scritti, aggiungendo, in calce a quest'ultimo, che effettivamente si è recato all'ospedale sulla stessa ambulanza insieme al calciatore Manganiello.
Il Collegio, esercitando un preciso potere istruttorio, ha provveduto a convocare l'arbitro per il giorno 19/06/2020 ovvero per la data di discussione del ricorso, ovviamente non in contraddittorio con il legale della reclamante che è stato udito successivamente.

Dall'audizione dell'arbitro sono emerse circostanze che hanno contribuito a chiarire al meglio lo svolgimento dei fatti oggetto del contendere.
Il D.G. ha confermato di essere stato colpito da due colpi alla spalla inferti dal calciatore Manganiello il quale, dopo la notifica dell'espulsione, lo avrebbe attinto con uno schiaffo sulla parte sinistra del volto. L'arbitro, in gesto di protezione personale ed al fine di mettersi ad una distanza di sicurezza, ha appoggiato le mani sul petto del calciatore.
In relazione al fatto non segnalato nel rapporto di gara circa il trasporto in ambulanza il D.G. ha dichiarato che di solito sono i dirigenti a comunicare all'arbitro che un tesserato è stato trasportato in ospedale.
Il D.G. relativamente al colpo ricevuto sulla nuca il cui autore è a tutt'oggi rimasto ignoto, ha escluso potesse trattarsi del Manganiello o di un dirigente.
Infine, circa la discrasia relativa alla zona del volto attinta da uno schiaffo ovvero la parte sinistra del viso a detta dell'arbitro mentre dal referto sembrerebbe la destra in quanto si legge testualmente "Dolorabilità zigomatica destra e nasale senza segni clinici di frattura" il D.G. ritiene che il referto ospedaliero contenga un errore.
All'udienza del 19/06/2020 il legale della società reclamante, ritualmente convocato, è stato reso edotto circa il supplemento di rapporto arbitrale e delle dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione personale, il tutto mediante lettura dei relativi documenti. Il legale ha preso atto di entrambe le dichiarazioni del D.G. e nulla ha opposto circa le modalità di apprendimento delle predette, di fatto rinunciando alla sua richiesta preliminare.
Nel merito, il difensore si è riportato ai propri scritti confermando la richiesta di trasmissione degl'atti alla Procura Federale.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, sentiti l'arbitro e il difensore della società reclamante, passa in decisione.
In via preliminare il Collegio respinge la richiesta istruttoria di invio/ricezione del supplemento al rapporto di gara dell'arbitro e questo per un doppio motivo.
In primo luogo la richiesta di un supplemento di rapporto all'arbitro è un atto facoltativo devoluto al Giudicante il quale può attivarsi in tal senso o meno e la richiesta preventiva non pare trovare albergo nella prassi consolidata del Collegio; la parte reclamante viene sempre messa al corrente, in sede di udienza, di eventuali supplementi di rapporto richiesti all'arbitro.
In secondo luogo il Collegio rileva che l'art. 76 comma 5 del C.G.S. prevede che la parte reclamante possa ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia e questo deve essere fatto in sede di preannuncio del gravame. Orbene, la norma in questione non prevede che la parte reclamante possa chiedere copia di eventuali atti acquisiti in sede istruttoria del Collegio, avendo tuttavia il diritto di venirne a conoscenza in sede di audizione avanti all'Organo Giudicante.
Nel merito, la Corte ritiene che i fatti così come riportati dall'arbitro, sia pure con alcune lacune descrittive, siano realmente avvenuti e che l'arbitro sia stato effettivamente colpito sia alla spalla che al volto dal Manganiello.
Tale convincimento lo si rileva anche dalle argomentazioni difensive della reclamante la quale basa le proprie tesi esclusivamente sulla inattendibilità della versione arbitrale, basandosi esclusivamente su una richiesta di invio degl'atti alla Procura Federale.
Tale istanza, a parere del Collegio, deve essere respinta in quanto non apporterebbe ad alcun risultato utile ai fini del decidere.
Infatti, se l'arbitro non ha riportato nel rapporto che nell'ambulanza c'era pure il Manganiello ha poca rilevanza ai fini di stabilire se quest'ultimo lo abbia colpito o meno, così come ha scarsa rilevanza una certa discrasia nell'indicazione del punto preciso del volto dove è stato colpito l'arbitro (il sanitario parla di dolorabilità destra e nasale, tuttavia un colpo al volto può espandersi sicuramente a tutta la sua interezza).
I certificati medici appaiono invece interessanti in merito alle prognosi riportate dai due soggetti in questione: 7 giorni per l'arbitro, 2 giorni per il calciatore il che fa propendere per l'accoglimento della versione dell'arbitro, che notoriamente ha valore di prova privilegiata, il quale riferisce di avere allontanato il calciatore spingendolo sul petto in segno di difesa personale ("mettermi a distanza di sicurezza").
Sempre in relazione all'audizione dell'arbitro lo stesso ha dichiarato spontaneamente di escludere che il Manganiello possa essere l'autore del colpo da lui subito sulla nuca da parte di soggetto non identificato: tale dichiarazione fa pensare che l'arbitro non ha alcun motivo di contrasto con il calciatore e deve essere apprezzata la sua onestà intellettuale.
D'altro canto la reclamante, ad oggi, per quanto di conoscenza, non ha segnalato alcun nominativo al fine di far revocare la sanzione inflitta al proprio tesserato per responsabilità oggettiva in quanto capitano della squadra, basando la propria difesa sulla inattendibilità dell'arbitro, né la stessa società reclamante ha posto in essere, in proprio, una richiesta di attivazione da parte della Procura Federale sui fatti oggi in contestazione.

In punto di quantificazione della squalifica il Collegio ritiene di dovere operare su un doppio binario e scindere le sanzioni inflitte al calciatore Manganiello in due parti: la prima relativamente ai fatti da lui commessi e sanzionati per responsabilità diretta, la seconda per fatti a lui imputati per responsabilità oggettiva in quanto capitano della squadra e quindi responsabile per gli atti di violenza subiti dal D.G.
Tale distinzione appare necessaria al fine di inquadrare in concreto le due fattispecie anche al fine di avere una precisa determinazione *del quantum* qualora fosse reso noto il soggetto che effettivamente ha colpito l'arbitro alla nuca.
Infine, viste le risultanze emerse dall'attività istruttoria della Corte che hanno evidenziato fatti sicuramente non conosciuti dal G.S. si ritiene di graduare diversamente le sanzioni al calciatore, mentre rimane ferma la sanzione economica alla società in virtù della carenza di motivazioni valide a difesa stante l'accoglimento delle tesi arbitrali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo, cassa la decisione del G.S. e così dispone: squalifica per anni 2 (due) il calciatore Manganiello Donato per responsabilità diretta in relazione ai fatti ascritti e lo squalifica altresì per anni 1 (uno) per responsabilità oggettiva relativamente ai fatti ascritti quale capitano della squadra e per l'effetto lo squalifica fino a tutto il 13/02/2023.
Respinge il reclamo relativamente alla sanzione dell'ammenda inflitta alla società.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Coli Renzo)	(Dott. Compagnini)	(Avv. Lenzi)

Delibera depositata in data 22.06.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.64.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

72 stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: reclamo proposto dalla SSD Virtus Asciano avverso la squalifica per 12 mesi inflitta dal Giudice Sportivo di Siena al calciatore Mattia Bari - C.U. n. 39 del 19 febbraio 2020.
Con rituale reclamo la SSD Virtus Asciano ha impugnato il provvedimento di squalifica fino alla data del 19 febbraio 2021 (12 mesi), inflitto dal giudice Sportivo di Siena al calciatore Mattia Bari con la seguente motivazione: '*Il giocatore è stato espulso, in corso di gara, per somma di ammonizioni. A fine gara, mentre il Dg e i giocatori di entrambe le squadre rientrano negli spogliatoi, il Bari va a colpire con un pugno al volto un giocatore avversario. Il pugno è di forza tale da procurare un taglio al labbro inferiore del giocatore colpito con sanguinamento e gonfiore. A questo punto un altro giocatore avversario si avvicina nel tentativo di fermare quanto sta accadendo, ma, senza riuscire, nell'intento, riceve, a sua volta, tre ulteriori pugni in pieno volto dati con notevole forza e tali da procurargli lesioni all'altezza del mento, della guancia e dello zigomo con conseguente fuoriuscita di sangue e gonfiore. Solo l'intervento di alcuni dirigenti di entrambe le squadre ha consentito di interrompere la violenza. Ai fini della sanzione è tenuta in considerazione la premeditazione consistente nell'avere atteso la fine della gara per poi dare sfogo all'intento aggressivo*'.
La reclamante chiede, in primis, che il direttore di gara ricostruisca per intero la dinamica fattuale in ragione della quale il calciatore Mattia Bari è stato sanzionato, precisando, con maggiore rigore, i fatti e le circostanze immediatamente precedenti l'accaduto, nonché '*con quali modalità il n. 15 del Cortona Camucia sarebbe intervenuto per "separare i ragazzi" e quali erano le condotte dei "ragazzi"*'.
Rileva infatti che nel referto arbitrale non vi è traccia di quanto avvenuto in epoca precedente alla colluttazione intervenuta tra il Bari, da una parte, ed altri giocatori del Cortona Camucia, dall'altra.
Evidenzia al riguardo che, a seguito di una corretta ricostruzione dei fatti da parte del D.g., potrebbe emergere la circostanza che il Bari è stato '*colpito con una testata al volto da un calciatore del Cortona Camucia che stava uscendo dal campo*'.
Episodio che ha poi determinato la reazione del Bari e la successiva colluttazione con gli avversari.
Allega, a supporto di tale attestazione, il verbale del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti della Valdichiana, dal quale si evincerebbe che il Bari ha subito, oltre alla testata di cui sopra, un ulteriore pugno al volto.
In secondo luogo, la società contesta il provvedimento impugnato poiché la sanzione è stata erroneamente calibrata sul presupposto dell'aggravante della premeditazione.

Aggravante che a dire della reclamante è inammissibile e che, comunque, non ha ragione di esistere: vuoi perchè nel CGS in vigore le circostanze aggravanti sono tutte codificate all'art. 14, elenco nel quale non risulta la premeditazione: dunque, il Giudice di prime cure avrebbe illegittimamente contestato al calciatore un'aggravante non prevista dal Codice di rito; vuoi perchè in atti non emergono fatti e circostanze che avrebbero potuto, anche solo astrattamente, dare luogo ad una premeditazione nell'agire del calciatore.
Il referto di gara infatti descrive la condotta del Bari dal momento del pugno (con il quale ha attinto il n. 9 Mura Giovanni del Cortona Camucia) in poi e, in tale contesto, non si può rinvenire la prova di un radicamento e di una persistenza in un apprezzabile lasso di tempo del proposito aggressivo del calciatore (vedi premeditazione *n.d.r.*), non potendo peraltro tale radicamento e persistenza essere desunti da elementi aventi carattere indiziario.
Sostiene infine la reclamante che, contrariamente a quanto valutato dal Giudice di prime cure, al caso di specie si potrebbe applicare l'attenuante prevista dall'art. 13, comma, lett. a), CGS, per avere il Bari agito in reazione ad un comportamento o ad un fatto ingiusto rappresentato dall'aggressione fisica subita, documentata e descritta.
In via istruttoria la società produce il verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Riuniti della Valdichiana, attestante le lesioni subite dal Bari, nonché alcune dichiarazioni scritte che testimoniano quanto avvenuto al termine della gara.
Sempre in via istruttoria la società chiede di essere sentita personalmente e/o a mezzo del proprio difensore dall'Organo Giudicante.
In esecuzione di detta richiesta la Corte ha provveduto a convocare la reclamante per la data del 19 giugno 2020, ove ha avuto luogo l'udienza di discussione del ricorso.
In detta udienza, la reclamante, presente a mezzo del proprio difensore munito di regolare delega, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha ribadito l'inesistenza di fatti e circostanze sulle quali poter ritenere sussistente l'aggravante della premeditazione, insistendo, anche per gli ulteriori motivi esposti nel ricorso, per la riduzione della sanzione.
Terminata l'udienza, la Corte si è riunita in camera di consiglio per deliberare sulle sorti del reclamo.
Il primo motivo di doglianza è infondato.
La ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara con gli atti ufficiali consente al Collegio di poter ritenere sussistente, senza alcun margine di dubbio, la responsabilità del calciatore per i fatti contestati.
A prescindere dalla circostanza, peraltro non provata, che il Bari sia stato colpito con un testata dal calciatore n. 9 del Cortona Camucia, lo stesso Bari appare, dalla lettura degli atti ufficiali, il principale protagonista della vicenda in esame, avendo il medesimo partecipato fattivamente sia alla fase di discussione che ha preceduto la 'colluttazione' ('*a fine gara mentre abbandonavo il terreno di gioco, mi trovavo a circa otto metri dagli spogliatoi, la mia attenzione viene attratta dalle urla provenienti dalla zona davanti agli spogliatoi e riesco a vedere il n. 9 Bari Mattia (V. Asciano) testa a testa con il n. 9 Mura Giovanni (Cortona Camucia')*, sia alla fase successiva, esecutiva del proprio intento lesivo, attingendo con un pugno al viso il Mura Giovanni *('Mentre mi avvicinavo, dopo circa cinque secondi che avevo notato l'inizio della discussione tra i due tesserati, mi trovavo a circa quattro metri quando il Bari Mattia colpiva sul labbro con un pugno il Mura Giovanni con una notevole forza tale da procurargli un taglio sul labbro inferiore con conseguente fuoriuscita di sangue'*) e, successivamente, con tre pugni al volto il Vignali Francesco ('*Nell'immediatezza dopo circa tre secondi dal colpo ricevuto…,interveniva il n. 15 Vignali Francesco (Cortona Camucia)…….ponendo il suo corpo fra i due e usando le mani per portare con sé il Mura Giovanni, suo compagno di squadra. Non riuscendo nell'intento, il Vignali Francesco riceveva dal Bari Mattia tre pugni in pieno volto, con una forza tale da procurargli lesioni sul volto; all'altezza del mento; all'altezza della guancia e all'altezza dello zigomo, con conseguente fuoriuscita di sangue e gonfiore*'), reo di essere intervenuto a separare i due giocatori.
Dall'esame delle risultanze arbitrali non emerge inoltre la circostanza, sostenuta dalla reclamante, che il Bari Mattia sia stato preventivamente attinto con una testata al volto dal giocatore avversario Mura Giovanni.
Né, per detti fini, il Collegio ritiene di dover valorizzare le dichiarazioni scritte allegate dalla reclamante, che si pongono in contrasto con il materiale probatorio versato in atti.
L'Arbitro ha infatti ricostruito in modo chiaro, compiuto e temporalmente specifico i singoli momenti immediatamente precedenti alla fase esecutiva dell'atteggiamento di violenza del Bari nei confronti del Mura, evidenziando di aver visto i due giocatori in questione trovarsi 'testa a testa', nulla aggiungendo al riguardo se non il fatto che il Bari ha poi attinto il Mura con un pugno al volto.
Non vi è dunque in atti alcuna prova del fatto che il Mura abbia colpito con una testata il Bari.
Viene così a cadere la tesi fattuale sostenuta dalla reclamante e, conseguentemente, la sussistenza dell'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13 CGS, per aver agito il Bari in reazione a comportamento ingiusto altrui.

Merita invece accoglimento il secondo motivo di reclamo.
Devesi anzitutto rilevare che l'iter seguito dal Giudice di prime cure concernente la valutazione della contestata (ma non prevista nell'art. 14 CGS) aggravante della premeditazione sia tutto sommato coerente con le disposizioni normative, atteso che il Giudice è chiamato a valutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, '*Valutazione delle circostanze*', comma, 2, '*soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono*' non solo le '*circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione*', ma anche '*l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole*'.
Si ritiene pertanto che una lettura coerente e non distorta della disposizione in esame non possa che propendere per l'ammissibilità di una valutazione extra da parte del Giudice, nel senso che lo stesso possa spingersi e andare oltre la mera elencazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 14 CGS, con una valutazione finalizzata a valutare finanche '*l'intensità del dolo e del grado della colpa e le circostanze inerenti la persona del colpevole*'.
Si potrebbe obbiettare al riguardo che tale norma appare riferirsi esclusivamente alle ipotesi di '*concorso di persone*', così come indicato nella prima parte della citata disposizione.
Tale obbiezione non è - ad avviso del Collegio – condivisibile, poiché se effettivamente si adottasse tale criterio interpretativo, limitando l'applicazione alle sole ipotesi di '*concorso di persone*', si finirebbe per determinare una disparità di trattamento sanzionatorio in base al fatto che la fattispecie sottoposta all'esame del Giudice riguardi o meno un concorso di persone.
Tale disposizione deve, in definitiva, essere letta ed interpretata in modo coerente e sistematico, nel rigoroso rispetto del basilare principio di uguaglianza di trattamento.
Una volta appurato ciò, si tratta di verificare nel merito, alla luce delle contestazioni mosse dalla reclamante, se l'aggravante contestata della premeditazione (o maggior intensità del dolo *n.d.r.*) sia stata applicata legittimamente dal primo Giudice.
In tale caso l'opinione del Collegio non può che essere negativa.
Le risultanze arbitrali non danno conto ed esistenza di circostanze e/o fatti in ragione dei quali si possa ritenere sussistente l'aggravante della premeditazione così come applicata dal Giudice di prime cure.
Quest'ultimo appare infatti aver (erroneamente) dedotto la sussistenza di un atteggiamento di premeditazione nell'agire del Bari sul presupposto di fatto che il giocatore è stato espulso al 46' del secondo tempo, e che lo stesso ha atteso l'uscita dei giocatori dal recinto di gioco per dare sfogo al proprio intento aggressivo.
Tale statuizione è evidentemente frutto di un'errata valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di prime cure, poiché nel referto di gara, si ripete, non vi è traccia di circostanze e fatti dai quali poter desumere, in modo oggettivo, una premeditazione del Bari.
Né tali fatti e/o circostanze sono emerse dalla ricostruzione dei fatti offerta alla Corte con il supplemento di rapporto arbitrale.
Il Giudice di prime cure ha dunque ritenuto, in modo aprioristico e pregiudiziale, di dover contestare al calciatore l'aggravante della premeditazione sulla base di un presupposto di fatto (l'attesa del giocatore fuori dal campo di gioco) che, tra l'altro, si presta, proprio per l'assenza di antecedenti logici e causali, a diverse interpretazioni.
Credibile appare sotto questa prospettiva la tesi sostenuta dalla reclamante secondo cui il Bari, espulso pochi attimi prima della fine della gara, stesse attendendo i compagni per gioire della vittoria conquistata sul campo ((1-0) contro una squadra più quotata.
Giova a sostegno di tale ricostruzione anche la circostanza per cui il Bari è stato espulso al 46' per somma di ammonizioni (per semplici falli di gioco), e il brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'espulsione e i fatti per cui si procede, tale da escludere, alla radice, ogni ipotesi di radicamento e di persistenza del proposito aggressivo del calciatore in questione in un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto procedersi ad una rideterminazione della sanzione a carico del calciatore, vista l'assenza nell'agire del medesimo di elementi di premeditazione, sanzione che viene ricalibrata dal Collegio nella misura di cui al dispositivo

P.Q.M.

la Corte Sportiva Territoriale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla SSD Virtus Asciano, in parziale accoglimento del medesimo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mattia Bari al 30 novembre 2020. Tassa da restituire.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Coli Renzo)	(Dott. Compagnini)	(Avv. Fançois)

Delibera depositata in data 24.06.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.72.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 325 - Tabella punteggi società di Eccellenza per ripescaggi campionato serie d 2020-2021
- Comunicato Ufficiale n. 328 - Termini e Disposizioni Regolamentari Tesseramento Società Dilettantistiche
- Circolare n. 63 - Protocollo d'Intesa AIAC/LND

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 26-06-2020

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini

COMUNICATO UFFICIALE N. 325
Stagione Sportiva 2019/2020

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

PREMESSO

- che l'art. 218 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" così, tra l'altro, prevede: "1. (…) *le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021*";

- che con deliberazione del 20 Maggio 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A di pari data, il Consiglio Federale stabiliva l'interruzione definitiva dello "*svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020*" a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica;

- che con deliberazione dell'8 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, il Consiglio Federale, al fine di salvaguardare il primario valore del merito/demerito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, tenendo conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni, stabiliva per il Campionato di Serie D 2019/2020 n.1 promozione e n.4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;

- che con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019 veniva pubblicata la tabella dei punteggi delle Società perdenti le gare di spareggio – promozione tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020 per gli eventuali "ripescaggi" nel Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021;

- che la stessa tabella dei punteggi, alla luce dell'interruzione dell'attività, necessita di un adeguamento che tenga conto di quanto applicato nella compilazione delle classifiche finali;

- che la stessa tabella dei punteggi, vista la straordinarietà della situazione, non debba tra l'altro prevedere per le Società interessate le preclusioni relative ai precedenti "ripescaggi";

- che, in virtù di tanto, potranno essere ammesse in via prioritaria alla graduatoria dei ripescaggi per il Campionato di Serie D 2020/2021 tutte le Società classificatesi al secondo posto dei Campionati Regionali di Eccellenza 2019/2020, salvo quanto previsto dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 324 del 18 Giugno 2020;

- che non potranno, in ogni caso, essere ammesse alla graduatoria dei ripescaggi le Società sanzionate per illecito sportivo in una delle seguenti Stagioni Sportive: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

- che il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019;

tutto quanto innanzi premesso,

HA DELIBERATO

- di approvare la tabella dei punteggi delle Società di Eccellenza per gli eventuali "ripescaggi" nel Campionato di Serie D 2020/2021, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale, da ritenersi valida ad ogni effetto tenuto conto di quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, in sostituzione e deroga a quanto precedentemente stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019;

- di derogare alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019 e all'adottando Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 relativo alla Stagione Sportiva 2020/2021, nel senso di prevedere che per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2020/2021 in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari che verranno fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato e tenuto conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato di Serie D 2019/2020 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. per le Società di Eccellenza 2019/2020, saranno ammesse in ordine alternato due Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2019/2020, e una Società del Campionato di Eccellenza 2019/2020, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.

Per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2020/2021, l'alternanza verrà ristabilita secondo il principio per cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una rotazione automatica di una unità, di Stagione in Stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

ALLEGATO A)

TABELLA PUNTEGGI SOCIETA'
CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2019/2020

Hanno diritto prioritario a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D tutte le Società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020.

BACINO DI UTENZA

Società avente sede in capoluogo di Regione……. punti 4
Società avente sede in capoluogo di Provincia …….…… punti 3
Società avente sede in Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti …….. punti 2
Società avente sede in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti …….……..punti 1

DIRITTI SPORTIVI

(i punteggi non sono tra loro cumulabili)

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2019, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale:

Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1989/1990)…….....punti 3

Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1999/2000)…….....punti 2

Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2009/2010)…….....punti 1

MERITI SPORTIVI

(I punteggi riferiti alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2019/2020 non sono tra loro cumulabili)

Società seconde classificate Campionato di Eccellenza 2019/2020 …….punti 6
Società qualificate ai Quarti della fase Nazionale Coppa Italia di Eccellenza 2019/2020…….punti 3

Società qualificate alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2019/2020 ….....punti 1

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

Per ogni anno di appartenenza a Campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Prima Divisione, Seconda Divisione, Campionato unico di Lega Pro, Serie C) - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019..……...punti 3

Per ogni anno di appartenenza al Campionato di Serie D (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019)…….punti 2

Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019)…….punti 1

Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019) …….....punti 1

Per la partecipazione all'ultima Assemblea Elettiva Regionale fino alla data del 31.12.2019 ……punti 1

Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019): per ogni stagione……...……punti 2

VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE

(Il punteggio viene assegnato solo in caso di partecipazione con pieno diritto di classifica)

Società partecipante al Campionato Regionale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020……punti 5

Società partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, s.s. 2019/2020……..punti 5

Società partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020……..punti 3

Società partecipante al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, s.s.2019/2020…….punti 3

Società partecipante al Torneo Regionale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020…….punti 2

Società partecipante al Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020……...punti 2

Società partecipante al Torneo Provinciale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020……...punti 1

Società partecipante al Torneo Provinciale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020……punti 1

Società partecipante al Torneo Esordienti, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020……..punti 1

Società partecipante al Torneo Pulcini, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020……..punti 1

Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019……..punti 5

Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 …….....punti 5

Società vincente Titolo Italiano Allievi Under 17 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 - .....punti 5

Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Under 15 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 …….....punti 5

VALUTAZIONE IMPIANTO

Punteggio variabile da 1 a 5 in relazione alle condizioni generali dell'impianto considerato in rapporto alle seguenti caratteristiche: verbale Commissione Provinciale o Comunale di vigilanza del campo di giuoco - servizi aggiuntivi - capienza delle tribune - condizioni spogliatoi - impianto di illuminazione - dotazione di manto erboso.

Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in Comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi (fatte salve eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).

Vengono inoltre confermate le seguenti determinazioni:

- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell'organico 2020/2021, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.

COMUNICATO UFFICIALE N. 328
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 229/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le Società del settore dilettantistico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.
La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **lunedì 31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00)** - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- **da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)**- con consenso della società dilettantistica;

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)** - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**

b) **da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati**.**

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);

- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);

- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) **da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)**

b) **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) **da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)**

b) **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro il 1° febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **entro lunedì 1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 31 marzo 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020.**

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).**

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **giovedì 1° luglio 2021.**

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020.**

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).**

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE n. 63

OGGETTO: Protocollo d'Intesa AIAC/LND

La Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, allo stato ancora in divenire, che si sta attraversando in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il Protocollo d'Intesa individua le linee guida per la ripartizione e la liquidazione dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il **1° Marzo ed il 30 Giugno 2020** così disponendo:

a) la **Società** provvederà al pagamento del premio di tesseramento maturato fino al 29 Febbraio 2020;

b) nel caso in cui l'accordo economico preveda, nel periodo tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno 2020, ratei scadenti nel mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020, la **Società** provvederà altresì al pagamento della mensilità di Marzo 2020;

   nel caso siano previste forme di rateazione differenti da quella sopra indicata, la Società provvederà al pagamento della quota pari ad 1/3 di quanto maturato nel periodo 1° Marzo / 30 Giugno 2020;

   in ogni caso, da tali importi, dovrà detrarsi quanto eventualmente già percepito dall'allenatore a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27;

c) il **Tecnico** tesserato rinuncerà alla mensilità di Aprile 2020 ovvero, nella seconda delle ipotesi sopra contemplate, ad 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020;

d) l'importo corrispondente alla mensilità di Maggio 2020 ovvero la restante quota di 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020 – detratto quanto eventualmente percepito dal tesserato in forza del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, meglio noto come "Decreto Rilancio" – sarà coperto, sino ad esaurimento delle risorse, da un Fondo di Solidarietà Emergenziale.

Giova ricordare che ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'articolo 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state sostituite da quelle stabilite dal Consiglio Federale e riportate dalla F.I.G.C. su proprio Comunicato Ufficiale n. 217/A del 10 Giugno 2020, integralmente recepito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 315 dell'11 Giugno 2020.

In ragione dell'entrata in vigore, in data 1° Luglio 2020, dell'obbligatorietà dell'Allenatore abilitato in alcune categorie dell'attività di base, L.N.D. e A.I.A.C., di comune intesa, hanno richiesto congiuntamente alla F.I.G.C. e al Settore Tecnico l'inserimento di una norma transitoria volta a consentire l'esercizio dell'attività di Tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 a coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi è obbligo di abilitazione, si iscriveranno prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni associate alla L.N.D. da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° Giugno 2020 ed il 30 Giugno 2021.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile a voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929